

STATUTO

**TRESIGNANA 2050 SOCIETA'
COOPERATIVA DI COMUNITA'
- IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRESIGNANA FE VIALE ROMA 33

Numero REA: FE - 258656

Codice fiscale: 02182980389

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-04-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" raccolta 30773

Statuto sociale
della

"TRESIGNANA 2050 Società Cooperativa di Comunità - Impresa Sociale"

TITOLO I – DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel comune di Tresignana (Ferrara) la Società cooperativa di comunità denominata "TRESIGNANA 2050 Società Cooperativa di Comunità - Impresa Sociale" (di seguito anche solo Cooperativa o Società).

La Società assume la qualifica di Impresa Sociale ai sensi del D.Lgs. 112/2017 e, per l'effetto, di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017, vincolandosi al rispetto delle relative disposizioni normative.

L'indirizzo esatto (Via, numero civico e codice di avviamento postale) è indicato nella dichiarazione da presentarsi al Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato. La decisione circa il trasferimento della sede legale in Comune diverso è invece di competenza dell'Assemblea dei soci. La Comunità, richiamata nel presente Statuto e per i suoi fini, comprende e limita la propria attività nell'area territoriale del comune di Tresignana e comuni limitrofi, con particolare riferimento ai borghi e frazioni in situazione di spopolamento, declino economico e smantellamento dei servizi alla cittadinanza; la cooperativa opera nel quadro della legge regionale Emilia-Romagna 3 agosto 2022 n.12 e di ogni altra (locale, nazionale e comunitaria) successiva che disciplini le attività necessarie o anche solo opportune per contrastare i fenomeni di spopolamento.

Art.2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II – SCOPO E OGGETTO

Art.3 (Scopo comunitario)

La Cooperativa non ha scopo di lucro e suo unico fine è valorizzare le risorse territoriali, le competenze, le vocazioni e le tradizioni culturali della comunità di Tresignana e comuni limitrofi, ivi compresi in particolare i piccoli borghi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Tresigallo, Formignana, Rero, Final di Rero, Roncodigà, Valpagliaro e Brazzolo, con l'obiettivo prioritario di soddisfare i bisogni di tale comunità, migliorando la qualità sociale ed economica della vita di chi la abita e vi opera e favorire le condizioni per contribuire all'aumento della popolazione residente.

Pertanto, la società opera nell'interesse generale della comunità indicata, ispirandosi a criteri di sostenibilità e sviluppo integrato del territorio.

Art.4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio di mutualità prevalente senza fini di speculazione privata. Essa ha l'obiettivo di fornire ai propri soci occasioni di fruizioni di beni e di servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, favorendo il miglioramento della qualità

della vita e contrastando il declino economico e sociale della comunità di Tresignana e comuni limitrofi. In particolare lo scambio mutualistico si realizza attraverso:

- l'accesso agevolato a servizi turistici culturali e ricreativi volti alla valorizzazione del patrimonio locale;
- la fornitura di assistenza tecnica e di supporto per l'autoproduzione ed autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, favorendo il risparmio dei soci;
- l'erogazione di servizi di consulenza per mezzo dei professionisti associati e convenzionati con la stessa Cooperativa.

Nella costituzione ed esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare i principi di parità di trattamento, democraticità e legame con il territorio, assicurando che i benefici della cooperazione siano ripartiti in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici intercorsi.

La Cooperativa aderisce alla Legacoop Estense.

Art.5 (Oggetto)

Considerati gli scopi comunitari e mutualistici della Società, la Cooperativa ha come oggetto l'esercizio in via stabile e principale di attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 112/2017 e con espresso richiamo al disposto dell'art.3 del D.Lgs. 112/2017 ed ai divieti ivi elencati.

Nello specifico, la Cooperativa opera nei seguenti settori:

- **Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale e di attività culturali, artistiche o ricreative (Rif. Art. 2, c. 1, lett. k, i, D.Lgs 112/2017):** promozione del turismo sul territorio attraverso l'organizzazione di eventi culturali come festival, mostre, concerti, attività di scoperta del territorio attraverso la promozione di attività cicloturistiche e mercatini, nonché l'erogazione di servizi di prossimità finalizzati a creare occasioni di momenti aggregativi e di informazione rivolti alla comunità territoriale;
- **Tutela, valorizzazione del patrimonio e riqualificazione di beni pubblici (Rif. Art. 2, c. 1, lett. f, i, z, D.Lgs 112/2017):** gestione diretta di beni del patrimonio pubblico, anche a seguito di assegnazione per bando, al fine di organizzarvi eventi e attività di promozione culturale, artistica e ricreativa di interesse sociale, nonché la riqualificazione e gestione di beni pubblici inutilizzati a favore della comunità;
- **Interventi di tutela e valorizzazione dell'ambiente (Rif. Art. 2, c. 1, lett. e, D.Lgs 112/2017):** attraverso l'assistenza tecnica ed il supporto al disbrigo pratiche in materia di risparmio e razionalizzazione energetica, nonché lo sviluppo di attività economiche volte all'autoproduzione ed autoconsumo di energia da fonti rinnovabili;
- **Servizi strumentali alle imprese sociali e agli ETS (Rif. Art. 2, c. 1, lett. m, D.Lgs 112/2017):** l'assistenza tecnica finanziaria, il supporto al disbrigo pratiche in materia di finanziamento ed accesso al credito, nonché l'erogazione e la promozione di servizi tecnologici e digitali.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e fi-

nanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di immobili, magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La Cooperativa potrà inoltre stipulare accordi o convenzioni sia con soci, ove in possesso dei requisiti specifici, che con soggetti terzi.

E' tassativamente escluso l'esercizio di ogni attività finanziaria e di intermediazione finanziaria riservata per legge a soggetti qualificati.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico ai sensi della Legge 31.1.1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'art.2526 c.c.. La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile.

È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III – SOCI COOPERATORI

Art.6 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori:

- a) le persone fisiche che sono residenti, o titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali su immobili censiti nella comunità interessata o che operano o che si impegnano a collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale o di volontariato con carattere di continuità nella comunità interessata oppure che sono ad essa legate in maniera non occasionale;
- b) le persone giuridiche, i soggetti e le organizzazioni che hanno fissato la propria sede nella comunità interessata o che in essa operano con continuità.

Possono essere soci anche gli istituti bancari che operino direttamente nelle zone territoriali di cui all'art.3) ed a beneficio della collettività ivi residenti.

Detti requisiti devono essere posseduti almeno dal 75 (settantacinque) per cento dei soci cooperatori e non sono richiesti ai soci finanziatori o sovventori. Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.

Art.7 (Domanda di ammissione e requisiti soggettivi)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta.

Oltre ai requisiti di appartenenza alla Comunità di cui all'art.6, gli aspiranti soci cooperatori devono possedere e dimostrare specifici requisiti soggettivi, ed in particolare:

- a) attitudini, conoscenze e competenze coerenti e funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale dell'Impresa Sociale;
- b) un impegno concreto, coerente e non incompatibile con i valori e le finalità civiche e solidaristiche promosse dai soci fondatori;
- c) l'assenza di condanne penali passate in giudicato per reati che incidano sulla moralità professionale o che risultino incompatibili con le attività sociali ed educative della cooperativa, nonché l'assenza di carichi pendenti per reati contro il patrimonio, contro la persona o contro la Pubblica Ammini-

strazione.

La domanda di ammissione dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, il contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata se posseduta o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 con particolare riguardo alla tipologia di scambio mutualistico che intende attivare e alla partecipazione allo scopo comunitario di cui al precedente articolo 3;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, pari almeno ad una quota del valore minimo di euro 100,00 (cento) una tantum;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti oggettivi e la piena sussistenza dei requisiti soggettivi, attitudinali e morali sopra descritti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori ma coerenti con lo scopo mutualistico e l'interesse della comunità.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga che il candidato non offra garanzie sufficienti in merito alle attitudini, alle conoscenze o all'impegno richiesto, deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione.

Art.8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni

adottate dagli organi sociali;

c) a partecipare allo scambio mutualistico ed alle iniziative di promozione e diffusione delle attività svolte dalla cooperativa presso la comunità di riferimento.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o a mezzo PEC alla Cooperativa. Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art.9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica; per recesso, esclusione, scioglimento e liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica. È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza. E' inoltre escluso il socio che perde i requisiti per l'ammissione, in particolare quelli riferiti al collegamento con la comunità territoriale.

Art.10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2437 del Codice civile), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) abbia eletto residenza in luogo diverso dalla Comunità sopra identificata e non sia più in grado di collaborare al perseguimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art.11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adem-

pia entro 10 giorni al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'assemblea dei soci e, in caso di esito sfavorevole, alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ai sensi degli articoli 41 e 42, nel termine di sessanta giorni dalla rispettiva comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art.12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso delle quote)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote. Non è dovuto il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo, ove versato. Il rimborso ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Art.14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV – SOCI SOVVENTORI

Art.15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art.16 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. L'azione ha un valore nominale pari a €.1.000,00 (mille). I conferimenti dei soci sovventori confluiscono in un fondo per il potenziamento aziendale.

Art.17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art.18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art.19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:
 - 1 (uno) voto fino a 1.000,00 (mille) euro di capitale sottoscritto;
 - 2 (due) voti oltre 1.000,00 (mille) euro e fino a 2.000,00 (duemila) euro di capitale sottoscritto;
 - 3 (tre) voti oltre 2.000,00 (duemila) euro e fino a 3.000,00 (tremila) euro di capitale sottoscritto;
 - 4 (quattro) voti oltre 3.000,00 (tremila) euro e fino a 4.000,00 (quattromila) euro di capitale sottoscritto;
 - 5 (cinque) voti oltre 4.000,00 (quattromila) euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il

numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi tre anni dalla loro ammissione, a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

Art.20 (Bilancio d'esercizio e Ripartizione Utili)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) ad un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ritorno;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale;
- f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente e, in ogni caso, nel rigoroso rispetto del limite massimo previsto dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 112/2017 (ovvero massimo il 50% degli utili netti dell'esercizio, dedotta la quota destinata a riserva legale). La restante parte degli utili deve essere obbligatoriamente destinata allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio della Società.

Art. 21 (Bilancio Sociale)

La Cooperativa, in quanto Impresa Sociale, è tenuta a redigere e depositare presso il Registro delle Imprese, unitamente al bilancio d'esercizio, il Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida ministeriali adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art.9, comma 2, del D.Lgs. 112/2017 e dell'Art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il Bilancio Sociale è approvato dall'Assemblea dei soci ed è pubblicato sul sito internet istituzionale della Cooperativa.

Art.22 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ritorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile. La ripartizione del ritorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base di criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro, inerenti la quantità e qualità dei servizi usufruiti da parte dei soci. Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre

che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

TITOLO VII – INFORMATIVA SULLO SCOPO COMUNITARIO

Art.23 (Informativa sul perseguimento dello scopo comunitario e coinvolgimento della comunità e dei lavoratori)

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, illustra ai soci gli obiettivi programmati e le azioni intraprese per il perseguimento dello scopo comunitario di cui all'articolo 3.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 del D.Lgs. 112/2017, la Cooperativa adotta meccanismi di consultazione e partecipazione attiva per coinvolgere i lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle proprie attività. Tali meccanismi, che garantiscono un'influenza sulle decisioni dell'impresa (con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi erogati), saranno specificatamente disciplinati e attuati tramite un apposito Regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO VIII – ORGANI SOCIALI

Art.24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo.

Art.25 (Funzioni dell'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- f) delibera sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto;
- g) approva gli eventuali regolamenti interni;
- h) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
- l) approva la relazione annuale consuntiva ed eventualmente preventiva del Consiglio di Amministrazione relativa allo sviluppo dello scopo comunitario di cui all'art.3 del presente Statuto

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 2) la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3) le altre materie indicate dalla legge.

Art.26 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'Assemblea. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei termini di legge. L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci. In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per quelle deliberazioni per le quali la legge impone maggioranze diverse, avendosi queste ultime qui interamente recepite.

Art.28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di due voti come appresso specificato:

- 1 (un) voto se gli aderenti alla compagine sociale rappresentano sino a 10 (dieci) soggetti operanti nei territori di riferimento;
- 2 (due) voti se gli aderenti alla compagine sociale rappresentano più di 10 (dieci) soggetti operanti nei territori di riferimento.

Per i soci sovventori si applica il precedente TITOLO IV.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci, indipendentemente dal numero di voti espressi dal socio rappresentato. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito. Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito. I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Art.29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente ed, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti. Parimenti essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio. Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art.30 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

E' obbligatoria l'elezione di almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti, qualora la Cooperativa ricada nelle condizioni di cui all'art.11, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 112/2017 e non possieda la qualifica di Co-

perativa a mutualità prevalente.

Art.31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Per lo meno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art.32 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vice Presidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 3) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario, cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di controllo, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art.33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno o più amministratori, fermo restando il rispetto delle cause di ineleggibilità e decadenza, si procederà alla loro sostituzione esclusivamente tramite convocazione immediata dell'assemblea ordinaria da parte del Consiglio di Amministrazione. Non trova applicazione la facoltà di cooptazione di cui all'art. 2386, comma 1, c.c..

Art.34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di controllo, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche. L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art.35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure a soggetti terzi, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art.36 (Organo di controllo e revisione legale)

In ottemperanza all'art. 10 del D.Lgs. 112/2017 in materia di Impresa Sociale, l'Assemblea nomina obbligatoriamente un Organo di Controllo, anche monocratico. Spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato. Oltre ai compiti previsti dal Codice Civile, l'Organo di controllo vigila sull'osservanza delle finalità sociali, civiche e solidaristiche (Art. 10, c. 2, D.Lgs. 112/2017) ed attesta che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Art.36-bis (Requisiti per l'assunzione di cariche sociali)

Coloro che assumono cariche sociali devono possedere, al momento della nomina, requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire al momento dell'accettazione della nomina. Per onorabilità si intende l'assenza di condanne penali o misure interdittive. Per professionalità si intende il possesso di competenze gestionali o specifiche nel settore cooperativo e delle imprese sociali. Per indipendenza si intende l'assenza di rapporti negoziali o familiari che condizionino l'autonomia di giudizio.

TITOLO IX – CONTROVERSIE

Art.37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad

oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione territorialmente competente.

Art. 38 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantomila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del Codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione territorialmente competente. In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma primo, D.lgs. n.5/2003. Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari. Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D.lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà. Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione territorialmente competente in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO X – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art.40 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 20 lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 20 lettera e) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n.59.

TITOLO XI – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art.42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del Codice civile e della disciplina dell'Impresa Sociale, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e/o ad altri Enti del Terzo Settore o alla Fondazione Italia Sociale, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 112/2017 e previo parere favorevole dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art.43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto o per quanto in esso contrastante con norme imperative, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme

delle società a responsabilità limitata. I soci della cooperativa comunque godono del beneficio della responsabilità limitata al loro conferimento, in conformità al disposto di cui all'art. 2518 c.c..

- Simone Zerbini -

ALESSANDRO RICCIONI notaro

Esente da bollo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.